

Progetto di regolamento presentato al Parlamento ai sensi della sezione 8F, paragrafo 1, dell'allegato 7, della legge 2018 sull'Unione europea (recesso) e della sezione 2, paragrafo 6, della sezione 3, paragrafo 3, della sezione 6, paragrafo 4, della sezione 9, paragrafo 10, della sezione 15, paragrafo 6, e della sezione 77, paragrafo 5, della legge 2022 sulla sicurezza dei prodotti e sulle telecomunicazioni, per l'approvazione mediante risoluzione di ciascuna Camera del Parlamento.

PROGETTO DI DECRETO LEGISLATIVO

2023 n.

TUTELA DEI CONSUMATORI

**Regolamento 2023
sulla sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di
telecomunicazione
(requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili pertinenti)**

Emanato - - - -

Entrato in vigore - - *29 aprile 2024*

Il segretario di Stato emana il presente regolamento nell'esercizio dei poteri conferiti dalla sezione 8C della legge 2018^(a) sull'Unione europea (recesso) e dalla sezione 1, paragrafo 1, dalla sezione 3, paragrafo 1, dalla sezione 6, paragrafo 1, dalla sezione 9, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, dalla sezione 15, paragrafo 3, e dalla sezione 77, paragrafo 2, della legge 2022 sulla sicurezza dei prodotti e sulle telecomunicazioni ^(b).

Titolo, entrata in vigore e ambito di applicazione

1. —(1) Il presente regolamento può essere citato come regolamento 2023 sulla sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili pertinenti).

(2) Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2024 ed è esteso all'Inghilterra e al Galles, alla Scozia e all'Irlanda del Nord.

Interpretazione

2. —(1) Nel presente regolamento si applicano le seguenti definizioni—

"periodo di supporto definito": il periodo minimo di tempo, espresso come un periodo di tempo con una data finale, per il quale saranno forniti aggiornamenti di sicurezza;

"ETSI EN 303 645": la norma europea Cibersicurezza per l'Internet delle cose per i consumatori: requisiti di base (ETSI EN 303 645 V2.1.1 (19 giugno 2020))^(c);

^a() 2018 c. 16. La sezione 8C è stata inserita dalla sezione 21 della legge 2020 sull'Unione europea (accordo di recesso) (c. 1).

^b() 2022 c. 46.

^c () La norma europea Cibersicurezza per l'Internet delle cose per i consumatori: requisiti di base (ETSI EN 303 645 V2.1.1

"hardware": un sistema informativo elettronico fisico, o parti di esso, in grado di elaborare, conservare o trasmettere dati digitali;

"ISO/IEC 29147": la norma ISO/IEC 29147:2018 Tecnologia dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Raccomandazioni sulla divulgazione delle vulnerabilità (2ª edizione, 2018)^(a);

"uso previsto dal fabbricante": l'uso al quale il prodotto è destinato in base ai dati forniti dal fabbricante, anche sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso, nel materiale o nelle dichiarazioni promozionali o di vendita;

"aggiornamento della sicurezza": un aggiornamento software che protegge o migliora la sicurezza di un prodotto, compreso un aggiornamento software che risolve problemi di sicurezza scoperti o segnalati al fabbricante.

(2) I riferimenti alle sezioni contenuti nel presente regolamento, salvo ove diversamente specificato, si riferiscono alle sezioni della legge 2022 sulla sicurezza dei prodotti e sulle telecomunicazioni.

(3) Altri termini utilizzati nel presente regolamento hanno i significati indicati nella sezione 56.

Requisiti di sicurezza per i fabbricanti

3. L'allegato 1 specifica i requisiti di sicurezza applicabili ai fabbricanti di prodotti collegabili pertinenti ai fini della sezione 1 (potere di specificare i requisiti di sicurezza).

Conformità ai requisiti di sicurezza

4. L'allegato 2 specifica le condizioni alle quali un fabbricante deve essere considerato conforme a un requisito di sicurezza ai fini della sezione 3 (potere di considerare conforme ai requisiti di sicurezza).

Più fabbricanti

5. Se vi è più di un fabbricante di un prodotto collegabile pertinente, ciascun fabbricante deve soddisfare qualsiasi requisito di sicurezza pertinente specificato nell'allegato 1 o soddisfare le condizioni per essere considerato conforme in relazione a tale requisito di cui all'allegato 2.

Prodotti esclusi

6. L'allegato 3 specifica i prodotti esclusi ai fini della sezione 6 (prodotti esclusi).

Informazioni minime richieste per la dichiarazione di conformità

7. L'allegato 4 specifica le informazioni che la dichiarazione di conformità deve includere ai fini della sezione 9 (dichiarazioni di conformità).

(19 giugno 2020)) è la norma definita dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per la normazione della cibersicurezza per l'Internet delle cose per i consumatori. La norma è disponibile gratuitamente all'indirizzo https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303600_303699/303645/02.01.01_60/en_303645v020101p.pdf. È anche possibile consultarne una copia gratuitamente su appuntamento, contattando l'Ufficio per la sicurezza dei prodotti e le norme (Office for Product Safety and Standards) a Stanton Avenue, Teddington, Middlesex, TW11 0JZ o via e-mail scrivendo all'indirizzo OPSS.enquiries@beis.gov.uk.

^a La norma ISO/IEC 29147:2018 Tecnologia dell'informazione — Tecniche di sicurezza — Raccomandazioni sulla divulgazione delle vulnerabilità (2ª edizione, 2018) è la norma definita dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, tra le altre cose, per la divulgazione delle vulnerabilità. È possibile consultarne una copia gratuitamente su appuntamento, contattando l'Ufficio per la sicurezza dei prodotti e le norme (Office for Product Safety and Standards) a Stanton Avenue, Teddington, Middlesex, TW11 0JZ o via e-mail scrivendo all'indirizzo OPSS.enquiries@beis.gov.uk.

Conservazione della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante

8. Se una dichiarazione di conformità è richiesta ai sensi della sezione 9, paragrafo 2 (dichiarazioni di conformità) per rendere disponibile un prodotto collegabile pertinente nel Regno Unito, il fabbricante del prodotto deve conservare una copia della dichiarazione di conformità relativa al prodotto per—

(a) un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, o

(b) il periodo di supporto definito per il prodotto indicato nella dichiarazione di conformità, se più lungo.

Conservazione della dichiarazione di conformità da parte dell'importatore

9. Se una dichiarazione di conformità è richiesta ai sensi della sezione 15, paragrafo 2 (dichiarazioni di conformità) per rendere disponibile un prodotto nel Regno Unito, l'importatore del prodotto deve conservare una copia della dichiarazione di conformità relativa al prodotto per—

(a) un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, o

(b) il periodo di supporto definito per il prodotto indicato nella dichiarazione di conformità, se più lungo.

Riesame

10.—(1) Il segretario di Stato è tenuto periodicamente a—

(a) effettuare un riesame delle disposizioni regolamentari contenute nel presente regolamento; e

(b) pubblicare una relazione che presenti le conclusioni di tale riesame.

(2) La prima relazione deve essere pubblicata prima della fine del periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3) Le successive relazioni devono essere pubblicate a intervalli non superiori a cinque anni.

Ministro
Dipartimento di Scienza, innovazione e tecnologia

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Articolo 3

Requisiti di sicurezza per i fabbricanti

Password

1. —(1) I seguenti paragrafi si applicano a:
 - (a) hardware del prodotto quando tale prodotto non è nello stato predefinito di fabbrica;
 - (b) software preinstallato sul prodotto nel momento in cui il prodotto è fornito a un cliente, quando il prodotto non è nello stato predefinito di fabbrica;
 - (c) software che non è preinstallato sul prodotto nel momento in cui il prodotto è fornito a un cliente e che deve essere installato sul prodotto per tutti gli usi previsti dal fabbricante del prodotto che utilizzano:
 - (i) hardware;
 - (ii) software preinstallato nel momento in cui il prodotto è fornito al cliente; o
 - (iii) software installabile.
- (2) Le password devono essere—
 - (a) univoche per ciascun prodotto; o
 - (b) definite dall'utente del prodotto.
- (3) Le password che sono univoche per prodotto non devono essere—
 - (a) basate su contatori incrementali;
 - (b) basate su informazioni accessibili al pubblico o ricavate da tali informazioni;
 - (c) basate su identificatori univoci di prodotto o ricavate da essi, come ad esempio un numero di serie, a meno che ciò non sia fatto utilizzando un metodo di cifratura, o un algoritmo di hashing con chiave, accettato nell'ambito delle buone pratiche di settore;
 - (d) altrimenti facilmente indovinabili.
- (4) In questa sezione, le password non includono—
 - (a) chiavi crittografiche;
 - (b) numeri di identificazione personali utilizzati per l'accoppiamento in protocolli di comunicazione che non fanno parte della suite di protocolli Internet; o
 - (c) chiavi dell'interfaccia di programmazione dell'applicazione.
- (5) In questa sezione si applicano le seguenti definizioni—

"chiave dell'interfaccia di programmazione dell'applicazione": una stringa di caratteri utilizzata per identificare e autenticare un particolare utente, prodotto o applicazione in modo che possa accedere all'interfaccia di programmazione dell'applicazione;

"chiave crittografica": i dati utilizzati per crittografare e decrittografare i dati;

"stato predefinito di fabbrica": lo stato del prodotto dopo il ripristino di fabbrica o dopo la produzione o l'assemblaggio finale;

"buone pratiche di settore": l'esercizio del grado di competenza, diligenza, prudenza e lungimiranza che ci si aspetterebbe ragionevolmente e normalmente da un crittografo

esperto che svolge lo stesso tipo di attività;

"contatore incrementale": un metodo di generazione di password in cui più password sono uguali, salvo per una ridotta quantità di caratteri che cambiano in ciascuna password per renderle univoche (come ad esempio "password1" e "password2");

"algoritmo di hashing con chiave": un algoritmo che utilizza un input di dati ("D") e una chiave segreta ("K") per produrre un valore che non può essere indovinato o riprodotto senza conoscere D e K;

"chiave segreta": una chiave crittografica destinata a essere conosciuta solo dalla persona ("P") che ha crittografato o autorizzato la crittografia dei dati e da qualsiasi persona autorizzata da P;

"univoco per ciascun prodotto": univoco per ogni singolo prodotto di una determinata classe o tipo di prodotto.

Informazioni su come segnalare problemi di sicurezza

2. —(1) I seguenti paragrafi si applicano a:
 - (a) hardware del prodotto;
 - (b) software preinstallato sul prodotto nel momento in cui il prodotto è fornito al cliente;
 - (c) software che deve essere installato sul prodotto per tutti gli usi previsti dal fabbricante del prodotto che utilizzano—
 - (i) hardware;
 - (ii) software preinstallato nel momento in cui il prodotto è fornito al cliente; o
 - (iii) software installabile;
 - (d) software utilizzato per, o in connessione con, l'uso previsto dal fabbricante del prodotto, a meno che il prodotto non sia uno smartphone o un tablet in grado di connettersi a reti cellulari.
- (2) Devono essere pubblicate le seguenti informazioni—
 - (a) almeno un punto di contatto per consentire a una persona ("P") di segnalare al fabbricante problemi di sicurezza relativi alle categorie elencate al paragrafo 1 per qualsivoglia prodotto collegabile pertinente del fabbricante per il quale ha l'obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza ai sensi della sezione 8 (obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza); e
 - (b) quando P riceverà—
 - (i) un avviso di ricevimento di una segnalazione su problemi di sicurezza; e
 - (ii) aggiornamenti di stato fino alla risoluzione dei problemi di sicurezza segnalati.
- (3) Le informazioni di cui al paragrafo 2 devono essere accessibili, chiare e trasparenti e devono essere messe a disposizione di P—
 - (a) senza previa richiesta di tali informazioni;
 - (b) in inglese;
 - (c) a titolo gratuito; e
 - (d) senza chiedere i dati personali di P.

Informazioni sui periodi minimi di aggiornamento della sicurezza

3. —(1) I seguenti paragrafi si applicano a:
- (a) hardware del prodotto in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza;
 - (b) software in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza quando è preinstallato sul prodotto nel momento in cui il prodotto è fornito a un cliente;
 - (c) software in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza che deve essere installato sul prodotto per tutti gli usi previsti dal fabbricante del prodotto che utilizzano—
 - (i) hardware;
 - (ii) software preinstallato nel momento in cui il prodotto è fornito al cliente; o
 - (iii) software installabile;
 - (d) software sviluppato da o per conto di qualsiasi fabbricante in grado di ricevere aggiornamenti di sicurezza e utilizzato per, o in connessione con, l'uso previsto dal fabbricante del prodotto, a meno che il prodotto non sia uno smartphone o un tablet in grado di connettersi a reti cellulari.
- (2) Le informazioni relative al periodo di supporto definito devono essere pubblicate.
- (3) Le informazioni di cui al paragrafo 2 devono essere accessibili, chiare e trasparenti e devono essere messe a disposizione di una persona ("P")—
- (a) senza previa richiesta di tali informazioni;
 - (b) in inglese;
 - (c) a titolo gratuito;
 - (d) senza chiedere i dati personali di P; e
 - (e) in modo comprensibile a un lettore senza conoscenze tecniche pregresse.
- (4) Qualora un fabbricante pubblichi un invito all'acquisto di un prodotto collegabile pertinente sul proprio sito web o su un sito web non pagato sotto il suo controllo, contenente informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2008, anche le informazioni di cui al paragrafo 2 devono essere pubblicate o altrimenti evidenziate allo stesso modo di quelle descritte in tale regolamento.
- (5) I requisiti di sicurezza di cui alla presente sezione non sono soddisfatti se il periodo di supporto definito è abbreviato dopo la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
- (6) Se un fabbricante estende il periodo minimo di tempo per il quale saranno forniti gli aggiornamenti di sicurezza, creando un nuovo periodo di supporto definito, le informazioni relative al nuovo supporto definito devono essere pubblicate tempestivamente in linea con i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.
- (7) In questa sezione si applicano le seguenti definizioni—
- "regolamento 2008": regolamento per la tutela del consumatore contro le pratiche commerciali sleali del 2008^a);
- "invito all'acquisto": ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2008.

^a0 S.I. 2021/1467.

Condizioni per essere considerati conformi ai requisiti di sicurezza

Password

1. —(1) Il fabbricante deve essere considerato conforme al requisito di sicurezza di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2.

(2) La condizione è che il fabbricante sia conforme alla disposizione 5.1-1 della norma ETSI EN 303 645 e, se del caso, alla disposizione 5.1-2 della norma ETSI EN 303 645, come se tali disposizioni si applicassero alle categorie di hardware e software di cui alla sezione 1, paragrafo 1, dell'allegato 1.

Informazioni su come segnalare problemi di sicurezza

2. (1) Il fabbricante deve essere considerato conforme al requisito di sicurezza di cui alla sezione 2 dell'allegato 1 se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2.

(2) La condizione è che il fabbricante soddisfi—

- (a) la disposizione 5.2-1 della norma ETSI EN 303 645; o
- (b) fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le seguenti sezioni della norma ISO/IEC 29147—
 - (i) sezione 6.2.2;
 - (ii) sezione 6.2.5; e
 - (iii) sezione 6.5,

come se la disposizione della norma ETSI EN 303 645 o le sezioni della norma ISO/IEC 29147 si applicassero alle categorie di hardware e software di cui alla sezione 2, paragrafo 1, dell'allegato 1.

(3) Un fabbricante è tenuto a pubblicare informazioni in merito a—

- (a) come è possibile accedere al meccanismo affinché il fabbricante riceva le segnalazioni di cui alla sezione 6.2.2 della norma ISO/IEC 29147;
- (b) quando una persona che effettua una segnalazione di vulnerabilità riceverà un avviso di ricevimento di una segnalazione di cui alla sezione 6.2.5 della norma ISO/IEC 29147; e
- (c) quando una persona che effettua una segnalazione di vulnerabilità riceverà una comunicazione continua di cui alla sezione 6.5 della norma ISO/IEC 29147.

(4) Le informazioni di cui al paragrafo 3 devono essere accessibili, chiare e trasparenti e devono essere messe a disposizione di una persona ("P")—

- (a) senza previa richiesta di tali informazioni;
- (b) in inglese;
- (c) a titolo gratuito; e
- (d) senza chiedere i dati personali di P.

Informazioni sui periodi minimi di aggiornamento della sicurezza

3. —(1) Il fabbricante deve essere considerato conforme al requisito di sicurezza di cui alla sezione 3 dell'allegato 1 se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2.

(2) La condizione è che, fatti salvi i paragrafi da 4 a 6, della sezione 3 dell'allegato 1 e i

paragrafi 3 e 4, il fabbricante sia conforme alla disposizione 5.3-13 della norma ETSI EN 303 645, come se tale disposizione si applicasse alle categorie di hardware e software di cui alla sezione 3, paragrafo 1, dell'allegato 1.

(3) I riferimenti nella disposizione 5.3-13 della norma ETSI EN 303 645 al "periodo di supporto definito" devono essere interpretati conformemente alla definizione di cui all'articolo 2.

(4) Il riferimento nella disposizione 5.3-13 della norma ETSI EN 303 645 alle informazioni pubblicate in modo accessibile, chiaro e trasparente, comprende la messa a disposizione delle informazioni a una persona ("P")—

- (a) senza previa richiesta di tali informazioni;
- (b) in inglese;
- (c) a titolo gratuito;
- (d) senza chiedere i dati personali di P; e
- (e) in modo comprensibile a un lettore senza conoscenze tecniche pregresse.

ALLEGATO 3

Articolo 6

Prodotti collegabili esclusi

Prodotti resi disponibili per essere forniti in Irlanda del Nord

1. (1) Sono esclusi ai sensi della presente sezione i prodotti ai quali si applica la legislazione pertinente e che sono resi disponibili per la fornitura in Irlanda del Nord.

(2) Ai fini della presente sezione, per "legislazione pertinente" si intende la legislazione:

- (a) di cui all'allegato 2 del quadro di Windsor; e che
- (b) fatto salvo il paragrafo 3, contiene un articolo sulla libera circolazione.

(3) Qualora, per motivi non relativi ad aspetti disciplinati dalla legislazione pertinente, l'articolo sulla libera circolazione consenta agli Stati membri di vietare, limitare o ostacolare la messa a disposizione del prodotto se questo è conforme alla legislazione pertinente, tale legislazione deve anche trattare gli aspetti contemplati dall'allegato 1.

(4) In questa sezione si applicano le seguenti definizioni—

"articolo sulla libera circolazione": un articolo che non consente agli Stati membri di vietare, limitare o ostacolare la messa a disposizione del prodotto se questo è conforme a tale legislazione;

"quadro di Windsor": ha lo stesso significato di cui alla dichiarazione comune n. 1/2023 dell'UE e del Regno Unito elaborata nell'ambito della riunione del comitato misto dell'accordo di recesso del 24 marzo 2023.

Punti di ricarica per veicoli elettrici

2. —(1) Sono esclusi ai sensi della presente sezione i prodotti che sono punti di ricarica cui si applica il regolamento 2021^(a).

(2) La presente sezione si applica come se il regolamento 2021 si estendesse all'Inghilterra e al Galles, alla Scozia e all'Irlanda del Nord.

(3) Ai fini della presente sezione, i riferimenti alla "Gran Bretagna" nell'articolo 3,

^{a0} S.I. 2021/1467.

paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2021 vanno intesi come se fossero riferimenti al "Regno Unito".

(4) In questa sezione si applicano le seguenti definizioni—

"regolamento 2021": il regolamento 2021 sui veicoli elettrici (stazioni di ricarica intelligente)^(a);

"punto di ricarica": ha il significato di cui alla sezione 9, paragrafo 1, della legge 2018 sui veicoli automatizzati ed elettrici^(b).

Dispositivi medici

3. —(1) Sono esclusi ai sensi della presente sezione i prodotti che sono prodotti cui si applica il regolamento 2002 sui dispositivi medici^(c).

(2) Ma un prodotto collegabile pertinente sul quale è installato o funziona un software cui si applica tale regolamento non è un prodotto escluso ai sensi della presente sezione.

Prodotti per contatori intelligenti

4. —(1) Sono esclusi ai sensi del presente paragrafo i prodotti—

(a) forniti o installati da o per conto di una persona che opera in qualità di titolare di una licenza ai sensi della—

(i) sezione 7AB della legge 1986 sul gas^(d) (concessione di licenze a una persona che fornisce un servizio di comunicazione per contatori intelligenti); o

(ii) sezione 6 della legge 1989 sull'elettricità^(e) (licenze che autorizzano la fornitura, ecc.); e

(b) che sono stati assicurati con successo nell'ambito di un regime di assicurazione.

(2) In questa sezione, per "regime di assicurazione" si intende il regime di assicurazione per i prodotti commerciali gestito dal Centro nazionale per la cibersicurezza o qualsiasi altro regime successivo.

Computer

5. —(1) Sono esclusi ai sensi della presente sezione i computer che sono—

(a) computer desktop;

(b) computer portatili;

(c) tablet che non hanno la capacità di connettersi a reti cellulari.

(2) Ma i prodotti elencati al paragrafo 1 che, secondo l'uso previsto dal fabbricante, sono progettati esclusivamente per bambini di età inferiore ai 14 anni, non sono prodotti esclusi.

ALLEGATO 4

Articolo 7

Informazioni minime richieste per le dichiarazioni di conformità

^a() S.I. 2021/1467.

^b() 2018 c. 18.

^c() S.I. 2002/618.

^d ()1986 c. 44. La sezione 7AB è stata inserita dall'articolo 21 dell'ordinanza 2012 sull'elettricità e sul gas (attività soggetta a licenza per contatori intelligenti) (S.I. 2012/2400).

^e ()1989 c. 29. Le modifiche pertinenti alla sezione 6 sono state apportate dall'articolo 6 dell'ordinanza 2012 sull'elettricità e sul gas (attività soggetta a licenza per contatori intelligenti) (S.I. 2012/2400).

1. .—(1) La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti informazioni—
- (a) prodotto (tipo, lotto);
 - (b) nome e indirizzo di ciascun fabbricante del prodotto e, se del caso, di ciascun mandatario;
 - (c) una dichiarazione attestante che la dichiarazione di conformità è redatta dal fabbricante del prodotto o per suo conto;
 - (d) una dichiarazione secondo cui, a parere del fabbricante, sono stati rispettati—
 - (i) i requisiti di sicurezza applicabili di cui all'allegato 1; o
 - (ii) le condizioni per essere considerati conformi di cui all'allegato 2;
 - (e) il periodo di supporto definito per il prodotto era corretto nel momento in cui il fabbricante ha fornito per la prima volta il prodotto;
 - (f) firma, nome e funzione del firmatario; e
 - (g) il luogo e la data di rilascio della dichiarazione di conformità.
- (2) Ai fini del paragrafo 1, lettera d), punto ii), se il riferimento include la conformità di un prodotto o la conformità di un fabbricante a una specifica norma, il numero di identificazione, la versione e la data di rilascio della norma devono essere inclusi nella dichiarazione di conformità, laddove opportuno.

NOTA ESPLICATIVA

(La presente nota non costituisce parte del regolamento)

Il presente regolamento istituisce i requisiti di sicurezza per i fabbricanti di prodotti collegabili pertinenti e stabilisce le condizioni da soddisfare per essere considerati conformi a un requisito di sicurezza nell'ambito del regime normativo di cui alla parte 1 della legge 2022 sulla sicurezza dei prodotti e sulle telecomunicazioni (c. 46) ("la legge").

Il presente regolamento stabilisce inoltre quali prodotti collegabili sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime normativo e definisce ulteriormente i requisiti in relazione alla dichiarazione di conformità per i prodotti collegabili pertinenti applicabili ai fabbricanti e agli importatori.

L'allegato 1 stabilisce i requisiti di sicurezza a cui i fabbricanti di prodotti collegabili pertinenti devono attenersi in relazione ai prodotti collegabili destinati ai consumatori del Regno Unito.

L'allegato 2 stabilisce le condizioni che il fabbricante è tenuto a soddisfare per essere ritenuto conforme al corrispondente requisito di sicurezza.

L'allegato 3 definisce l'elenco dei prodotti che non possono essere considerati prodotti collegabili pertinenti ai fini della sezione 4 della legge.

L'allegato 4 stabilisce le informazioni minime che devono essere indicate in una dichiarazione di conformità.

Un progetto del presente regolamento è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi degli obblighi del Regno Unito in forza dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi **[inserire il numero di notifica]**, nonché alla Commissione europea ai sensi della direttiva sulle norme e le regolamentazioni tecniche **[inserire numero di notifica]**.

Una relazione illustrativa è stata pubblicata unitamente al presente strumento sulla pagina

PROGETTO